



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 16/12/2021

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE ANNI 2022/2023/2024 - ART. 58 D.L. N. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008.

L'anno DUEMILAVENTUNO addi SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FUMAGALLI DAVIDE	SI	
BIFFI GIACOMO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
ERBA IRENE	SI	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assiste il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il SINDACO, Fumagalli Davide.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 58 del D. L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n. 133, che testualmente recita:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, nonché di Società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti, ciascuno di essi, con delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione, nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, quale Variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione.

Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della Legge 28 febbraio 1985, n.47. Le Varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali Enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto.

4. Gli Uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato Decreto Legge n. 351/2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato Decreto Legge n. 351/2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli Enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n.410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in Variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il

procedimento di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'Ente Locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.”;

Ritenuto di non poter individuare, ad oggi, beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, fatto salvo il bene immobile sito in Comune di Cambiagio, il cui valore venale è stato determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 24.10.2012 e successiva presa d'atto del Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 30.10.2012;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico arch. Michele Giovanni Battel ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che non sono individuabili, ad oggi, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed Uffici, beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008, fatto salvo il bene immobile sito in Comune di Cambiagio, il cui valore venale è stato determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 24.10.2012 e successiva presa d'atto del Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 30.10.2012.
2. Di dare atto che la presente ricognizione sarà inserita nel fascicolo della documentazione relativa al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
3. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

=====

Allegati: parere

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE ANNI 2022/2023/2024 - ART. 58 D.L. N. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 16.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Michele Giovanni BATTEL



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 86 del 16/12/2021

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE ANNI 2022/2023/2024 - ART. 58 D.L. N. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. FUMAGALLI DAVIDE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).